



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE

Il Presidente, Giudice delegato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 e ss. CCI, iscritto al n. 225-1/2025 Proc. Un., avente ad oggetto “*concordato minore*” di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs n.147 del 26/10/2022, ad istanza di:

BRUNO GRAZIA, nata a Milazzo (ME) il 18.1.1948, residente in Paternò (CT), via Emanuele Bellia n. 118, codice fiscale BRNGRZ48A58F206N, rappresentata e difesa dall’avv. Rossana Vaccarisi;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 22.7.2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale (come integrata a seguito del decreto reso il giorno 23.6.2025, nuovamente modificata a seguito del decreto del 18.11.2025 ed infine modificata a seguito del decreto reso il 21.2.2026) sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

esaminata l’ultima relazione sull’esito delle votazioni redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore, dott. Alessandro Antonio Russo (depositata il 27.4.2026, a seguito del decreto reso il 17.3.2026);

rilevato che a fronte di un’esposizione debitoria complessiva aggiornata (esposta in dettaglio nella Tabella P allegata all’ultima relazione) pari ad euro 314.717,38 - oltre ad €. 57.428,26, somma relativa al mutuo fondiario contratto dal figlio Platania Giuseppe, con garanzia ipotecaria gravante su immobili della Bruno ma in regolare ammortamento - la proposta di concordato liquidatorio (da ultimo rielaborata cfr. relazione particolareggiata dell’OCC depositata il 6.3.2026, prevede, in sintesi, quanto segue:

- 1) pagamento del 100% dei costi della procedura, incluso il compenso dell’OCC incaricato, la cui entità sarà determinata dal giudice delegato;
- 2) raggruppamento “Privilegio Generale capiente con soddisfo integrale”



- ✓ privilegio generale (Dipendenti);
- ✓ privilegio generale (Garantiti da Fondo pubblico - MCC);
- ✓ privilegio generale con grado 1 (INPS, Cassa Dottori Commercialisti);
- ✓ privilegio generale con grado 7[^]-8[^];
- ✓ privilegio Generale grado 18[^] soddisfatto sino a capienza dell'Attivo" (all. Tabella P - R) .

di cui è previsto il pagamento del 100% ;

3) la formazione di nr.3 classi

Classe A (Privilegio Generale Retrocesso al Chirografo per incapacienza): si tratta di classe composta dai creditori muniti di privilegio generale retrocessi al chirografo per incapacienza di attivo (Gradi 18-19-20) per i quali si prevede un soddisfo parziale nella misura dell'8,00%.

Classe B (Chirografo Puro) composta dai creditori chirografari c.d. "puri", per i quali si prevede il soddisfo parziale nella misura dell'8%

Classe C (Chirografo Banche con garanzie *aliunde* capienti) per i quali si prevede il pagamento dell'1% (come meglio indicato alla pag.42 della relazione);

rilevato che il prospetto analitico della proposta è contenuto nella Tabella R di pag. 43 della relazione - cui si rinvia - nella quale si prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di euro 116.877,45 (comprensiva dei compensi ipotizzati e delle spese in prededuzione);

rilevato che – secondo quanto esposto nella Tabella S di pag. 44, da intendersi qui richiamata - i detti pagamenti saranno effettuati secondo le cadenze rappresentate dalla detta tabella, inizialmente (quanto alla prima rata da euro 3.000,00 ed alla seconda di euro 5.000,00) con l'apporto di finanza esterna dal coniuge della proponente (complessivamente pari ad euro 21.000,00), quindi con il versamento di €. 72.900,00 in 54 rate mensili, dall'importo unitario di €. 1.350,00, a partire dal 30[^] giorno successivo al pagamento della seconda maxi-rata iniziale di cui sopra; indi si prevede il versamento di €. 24.977,45 derivanti dal credito vantato dal Comune di Catania (con garanzia del marito della ricorrente) e, infine, il versamento di €. 11.000,00 (derivante dalla finanza apportata dal coniuge) quale maxi-rata finale da corrispondere entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima delle rate mensili;

ritenuto che si prevede la costituzione di fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi €. 2.973,52;



rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C ha attestato la fattibilità e sostenibilità del piano, tenendo conto del reddito da pensione della Bruno (pari a complessivi € 2.100,00 mensili) e del reddito mensile netto del coniuge, Pietro Platania (pari a circa € 3.000,00), con una capacità reddituale complessiva del nucleo familiare pari a circa € 5.100,00 mensili nonché attestato la maggiore convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria in considerazione dell'apporto di finanza esterna di euro 21.000,00;

vista la relazione depositata in data 27.4.2026 dal professionista nominato dall'O.C.C, a seguito del decreto del 17.3.2026 e della parziale modifica della proposta, nuovamente comunicata ai creditori, nella quale si afferma che non sono stati ammessi al voto i creditori della categoria del privilegio speciale capiente, per i quali è previsto il soddisfo integrale né alcuno di questi ha rinunciato al privilegio;

rilevato che, l'O.C.C. riferisce che sono pervenute nei termini assegnati due dichiarazioni di non adesione: segnatamente quelle di Banca della Nuova Terra e della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (ma questa limitatamente al credito chirografario, pari a euro 2.136,55, senza invece manifestare il voto contrario per la porzione privilegiata del credito pari ad euro 43.486,93) mentre tutti gli altri aventi diritto al voto hanno dato il consenso alla proposta o esprimendo voto positivo o non esprimendo alcun voto nei termini assegnati, il che conduce al seguente risultato, calcolato su di un ammontare di creditori votanti pari ad €. 283.174,13:

Votazioni	Importo	Positivi	% Positivi	Negativi	% negativi
Classe A	164.545,89	164.545,89	100,00%	0,00	0,00%
Classe B	51.230,29	15.181,74	29,63%	36.048,55	70,37%
Classe C	67.397,95	67.397,95	100,00%	0,00	0,00%
Totale	283.174,13	247.125,58	87,27%	36.048,55	12,73%

ossia voti positivi pari all'87,27%, voti negativi pari al 12,73% con il raggiungimento della maggioranza di legge per l'approvazione del piano proposto in due delle tre classi previste;

rilevato che alla luce delle dette percentuali il concordato risulta approvato restando assorbita l'invocata applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII;

rilevato che Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti non ha avanzato osservazioni mentre sono state sollevate osservazione dalla creditrice chirografaria, dissenziente, Banca della Nuova Terra;

ritenuto che – in sintesi – detta creditrice ha prospettato:



a) la sussistenza di vizi nella procedura, quanto alla mancata comunicazione dei documenti;

b) l'esistenza di un breve lasso temporale di soli quattro mesi tra la richiesta di finanziamento da parte della Bruno Grazia (in data 8.5.2024) e l'avvio della procedura con il conferimento dell'incarico all'Organismo di Composizione della Crisi;

c) alcune anomalie nell'apporto esterno da parte del marito della ricorrente;

d) la scarsa chiarezza della ricostruzione della situazione patrimoniale della Bruno;

rilevato che, a parere del decidente le osservazioni di cui sub a) vanno integralmente disattese, tenuto conto – in primo luogo – che la disposizione di cui all'art. 78 CCI prevede la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, come avvenuto nel caso di specie, mentre la detta creditrice non ha in alcun modo precisato quali documenti (non comunicati ma menzionati nella relazione) avrebbero assunto valenza decisiva per il completo scrutinio della proposta;

ritenuto che – quanto al profilo di cui sub b) – appaiono condivisibili le considerazioni svolte (in replica alle osservazioni in esame) dal professionista nominato dall'O.C.C., ossia che, in sintesi, si è trattato dell'estinzione di un precedente finanziamento contratto con la stessa Banca nell'ottobre 2021 con la contestuale negoziazione di un nuovo finanziamento di euro 37.680,00 (che, stante la contestuale estinzione del precedente analogo finanziamento, ha comportato l'erogazione di liquidità residua di soli euro 11.302,66), resasi necessaria dalla difficoltà della Bruno di sostenere la situazione debitoria e che il lasso temporale tra la stipulazione del detto finanziamento e l'incarico conferito all'O.C.C. (il 15.11.2024) è stato pari a circa sei mesi;

ritenuto che – in ogni caso – appare assorbente la considerazione che non è previsto il requisito soggettivo dell'assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (che non ricorre nel caso a mano, non essendo state prospettate condotte di natura dolosa nella determinazione dell'indebitamento) e ciò va ricondotto alla specifica struttura dell'istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura;



ritenuto che appaiono prive di valenza le osservazioni di cui sub c) in quanto non attinenti alla capacità economica e reddituale del soggetto (il coniuge della Bruno) che apporta finanza esterna alla procedura stessa ma concernono l'estinzione di alcuni finanziamenti di natura chirografaria dello stesso;

ritenuto infine che la situazione patrimoniale della Bruno grazia risulta pienamente esposta e valutata da parte dell'O.C.C. (cfr. pagg. 12 e ss. dell'ultima relazione particolareggiata) mentre la creditrice dissenziente si limita a formulare mere ipotesi sulle ragioni della composizione attuale del patrimonio della stessa che risultano prive di qualsivoglia supporto documentale o probatorio;

ritenuto – in conclusione - che, a parere del decidente tutte le osservazioni in esame vanno integralmente disattese, dandosi atto che l'apporto di finanza esterna da parte del coniuge della proponente (pari ad euro 21.000,00) integra in modo apprezzabile l'importo offerto ai creditori ma non opererebbe nel caso di liquidazione dei beni che compongono l'attivo patrimoniale della Bruno;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato minore liquidatorio sopra riassunta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori, avendo conseguito la percentuale dell'87,27% di voti positivi da parte dei creditori ammessi al voto, ivi compreso il voto dell'Agenzia delle Entrate, così come della maggioranza per teste e delle tre classi previste, sicchè, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi alla relativa omologa;

rilevato che l'O.C.C. – secondo quanto disposto dell'art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 – procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori secondo le scadenze previste dalla proposta;

visto l'art. 80 CCII

P. Q. M.

OMOLOGA

il concordato minore liquidatorio proposto da Bruno Grazia, nata a Milazzo (ME) il 18.1.1948, codice fiscale BRNGRZ48A58F206N

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alla debitrice e all'O.C.C. affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;



che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

che l'O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

conferma le misura protettive adottate con il decreto del 22.7.2025.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 11/6/2026

Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio

